



Modalità di istituzione delle mostre-mercato e norme per la loro organizzazione e gestione

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 01.03.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Periodicità e modalità dello svolgimento	pag. 3
Art. 3 - Organizzazione e gestione di mostre-mercato istituite dall'Unione o dal Comune	pag. 3
Art. 4 - Organizzazione e gestione di mostre-mercato promosse da soggetti terzi	pag. 4
Art. 5 - Requisiti dell'organizzatore	pag. 5
Art. 6 - Valore stimato della gestione	pag. 6
Art. 7 - Criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle domande in caso di bando	pag. 6
Art. 8 - Obblighi dell'organizzatore, assegnatario	pag. 7
Art. 9 - Requisiti minimi delle aree	pag. 8
Art. 10 - Circolazione nell'area dedicata alla mostra-mercato	pag. 8
Art. 11 - Operatori ammessi alla mostra-mercato	pag. 8
Art. 12 - Modalità, requisiti e adempimenti per la partecipazione degli operatori	pag. 9
Art. 13 - Assegnazione dei posteggi agli operatori	pag. 9
Art. 14 - Utilizzo dei posteggi da parte degli operatori	pag. 9
Art. 15 - Merceologie non ammesse	pag. 9
Art. 16 - Garanzie per l'Amministrazione	pag. 10
Art. 17 - Responsabilità e assicurazione	pag. 10
Art. 18 - Divieto di cessione dei titoli abilitativi	pag. 11
Art. 19 - Valorizzazione della mostra-mercato	pag. 11
Art. 20 - Provvedimenti sanzionatori	pag. 11

Art. 1 - Oggetto

1. Sono mostre-mercato (art. 2 della L.R. 25/02/2000, n. 12 - "Ordinamento del sistema fieristico regionale"), le iniziative commerciali limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti.

2. Ai fini della presente regolamentazione sono definiti:

- "espositori" o "operatori", i soggetti che partecipano alle mostre-mercato per presentare, promuovere, diffondere e beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
- "organizzazione" e "organizzatori", rispettivamente, le attività di progettazione, realizzazione e promozione di mostre-mercato e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla legge e dal presente atto per l'esercizio di tali attività;
- "Amministrazione interessata", l'ente che affida la gestione o assegna le aree: Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti.

3. L'attività di vendita all'interno delle mostre-mercato è disciplinata esclusivamente dal regolamento della mostra-mercato, adottato dall'organizzatore, dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché nelle eventuali convenzioni sottoscritte fra Amministrazione e organizzatore.

Art. 2 - Periodicità e modalità dello svolgimento

1. La Giunta dell'Unione o del Comune interessato, istituisce le mostre-mercato, che possono essere:

- in forma occasionale, che si svolgono in occasione di eventi definiti, quali fiere, sagre, feste religiose e civili, manifestazioni...;
- con cadenza periodica, quando si svolgono nella stessa area per almeno 2 edizioni annuali;

2. Ciascuna edizione non può avere durata superiore a 5 giornate consecutive, salvo diverse indicazioni contenute nell'atto istitutivo e, comunque, entro il limite di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 12/2000;

3. Le mostre-mercato sono istituite con Delibera della Giunta dell'Unione o, se interessanti un solo territorio comunale, del Comune, su iniziativa dell'Amministrazione stessa, delle Associazioni, Pro Loco o di altri organizzatori professionali che ne richiedano la gestione. Nell'atto istitutivo viene attribuita la qualifica della manifestazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 della L.R. 12/2000

4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Responsabile del SUAP, sentita l'Amministrazione interessata (Comune o Unione), con proprio provvedimento, può trasferire in altra area, modificarne gli orari, ovvero sopprimere anche temporaneamente la mostra mercato, dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 - Organizzazione e gestione di mostre-mercato istituite dall'Unione o dal Comune

1. Nel caso in cui la mostra-mercato sia istituita dall'Unione o dal Comune, questi possono gestire direttamente la mostra-mercato o affidare a soggetti esterni, tramite apposito bando, l'organizzazione, la gestione e la promozione della stessa. L'Unione o il Comune possono prevedere che lo svolgimento della mostra mercato sia integrata con ulteriori iniziative collaterali, necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della stessa.

2. Il bando, approvato unitamente alla delibera di Giunta istitutiva, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- perimetro della mostra-mercato, indicazioni e condizioni generali d'esercizio;
- requisiti di partecipazione al bando in qualità di organizzatore
- modalità e termini per la presentazione delle domande e fac-simile di domanda contenente specifici impegni oggetto di successivo convenzionamento;
- modalità e tempi di valutazione delle domande;

- fac-simile di convenzione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

3. Il bando viene reso pubblico tramite pubblicazione all'albo pretorio online del Comune interessato (o dell'Unione), sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per almeno 15 giorni liberi consecutivi. Entro i termini indicati nel bando, i soggetti interessati ad organizzare, gestire e promuovere la mostra-mercato potranno presentare la propria candidatura.

4. Le domande regolarmente pervenute sono esaminate da una Commissione di valutazione che attribuisce al progetto un punteggio tenendo conto dei criteri contenuti nel bando.

5. La Commissione di valutazione è designata con provvedimento del dirigente competente, o suo delegato, ed è composta, in numero dispari, non superiore a cinque, da personale del Comune interessato e dell'Unione, tra cui verrà designato il Presidente, nonché una persona in qualità di Segretario.

6. La Giunta prende atto della valutazione formulata dalla Commissione e approva il progetto a cui è stato attribuito il maggior punteggio.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto, il Comune interessato (o l'Unione) stipula apposita convenzione con l'assegnatario nella quale vengono ribaditi gli impegni reciproci, tenuto conto dei contenuti del bando e del progetto stesso.

Art. 4 - Organizzazione e gestione di mostre-mercato promosse da soggetti terzi

1. Nel caso in cui la mostra-mercato sia promossa da soggetti terzi, questi devono presentare una manifestazione di interesse al SUAP dell'Unione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici e fiscali del soggetto che si propone come organizzatore;
- b) luogo di svolgimento con planimetria quotata che evidenzi l'utilizzo degli spazi con particolare attenzione al numero e alla disposizione dei posteggi, ai requisiti di accessibilità dell'area, agli spazi di circolazione dei mezzi d'emergenza;
- c) progetto complessivo dell'evento, conforme alle indicazioni contenute nel presente atto, contenente:
 - periodicità;
 - giorni e orari di svolgimento;
 - tematismo, merceologie ammesse ed escluse;
 - costi indicativi dei singoli posteggi e le modalità di contenimento delle tariffe praticate agli espositori, con riferimento anche ad alcune fattispecie agevolate (ad esempio per il volontariato);
 - modalità di assegnazione dei posteggi e eventuali modalità di rotazione;
 - le modalità di promozione, comunicazione ed informazione pubblicitaria dell'evento, con riferimento anche alle campagne social
 - il numero dei servizi igienici che si prevede di installare/utilizzare in relazione al flusso atteso di partecipanti;
 - le misure di modifica della viabilità e della sosta eventualmente necessarie e le altre richieste di natura organizzativa o logistica rivolte all'Amministrazione comunale;
- d) impegno, nel caso di accoglimento del progetto e assegnazione delle aree:
 - a depositare, prima dell'inizio dell'evento, una relazione tecnica che valuti i rischi connessi all'evento e garantisca la messa in atto di tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre e contenere i rischi (piano *safety*) e il correlato piano d'emergenza;
 - a concedere, dietro richiesta e gratuitamente all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune interessato uno spazio per la promozione di attività istituzionali all'interno delle aree assegnate per l'evento (spazi da concordare);
 - a corrispondere, prima del rilascio del titolo abilitativo il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico riferito alla durata della singola edizione dell'evento;

- ad organizzare le eventuali attività collaterali da tenersi nella stessa area o in area contigua alla mostra-mercato rispettando le condizioni e le prescrizioni fornite dall'Amministrazione;
 - ad assicurare che le quote di partecipazione poste a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza e non vengano richieste condizioni contrattuali inique, pur tenendo conto che ogni categoria merceologica ha prezzi di riferimento diversi;
 - a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
 - a sottoscrivere un'adeguata e valida copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. per le attività che andrà a svolgere, con massimale adeguato prescritto dall'Amministrazione;
- e) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso;
- f) eventuale proposta di accordo di collaborazione;

3. Il SUAP, unitamente ai Servizi competenti del Comune interessato o dell'Unione, valuta il progetto presentato e, qualora ne verifichi la fattibilità tecnica ed amministrativa, propone alla Giunta l'istituzione della mostra-mercato. La Giunta si esprime sull'opportunità di istituire la mostra-mercato in funzione degli obiettivi di mandato e delle linee politiche adottate. L'eventuale delibera istitutiva può contenere, in relazione alla complessità dell'evento e all'entità delle iniziative collaterali previste, le prescrizioni e/o condizioni per lo svolgimento dell'evento e la periodicità dello stesso.

4. L'atto istitutivo, unitamente alla manifestazione di interesse presentata, vengono resi pubblici tramite pubblicazione all'albo pretorio online del Comune interessato, sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per almeno 15 giorni liberi consecutivi e viene assegnato un termine per consentire a soggetti potenzialmente interessati di presentare candidature ulteriori per l'organizzazione, la gestione e la promozione della mostra-mercato.

5. Qualora al termine della pubblicazione non siano pervenute ulteriori manifestazioni di interesse, il SUAP richiede la compilazione della modulistica necessaria per l'avvio della mostra-mercato e delle eventuali iniziative collaterali, il deposito della documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla vigente normativa e il pagamento del Canone Unico Patrimoniale riferito alla durata della singola edizione dell'evento.

6. Terminata l'attività istruttoria sulla documentazione di cui al comma precedente - svolta dal SUAP di concerto con i Servizi competenti del Comune interessato o dell'Unione - il SUAP adotta un provvedimento abilitativo, con cui:

- affida l'organizzazione e la gestione della mostra-mercato;
- approva, apportandovi eventualmente modifiche in accordo con il proponente, il progetto presentato;
- autorizza l'utilizzo delle aree pubbliche richieste;
- prescrive il rispetto delle condizioni generali contenute nel presente atto;
- individua specifiche prescrizioni in ragione del contesto di svolgimento, in accordo con l'Amministrazione e i servizi competenti, a tutela degli utenti fruitori;
- definisce l'orario di svolgimento;
- impone l'adozione di ulteriori adempimenti necessari per la corretta realizzazione di eventuali attività collaterali.

7. Qualora al termine della pubblicazione siano pervenute ulteriori manifestazioni di interesse, il SUAP avvia le procedure ad evidenza pubblica proponendo alla Giunta l'adozione di un apposito bando. Si applicano in questo caso le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 2 a 5.

8. Ultimata la valutazione da parte della Commissione, il SUAP procede come previsto ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo.

Art. 5 - Requisiti dell'organizzatore

1. Possono presentare manifestazioni di interesse o partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per la organizzazione, la gestione e la promozione delle mostre-mercato:
 - imprese regolarmente iscritte in CCIAA per i servizi di organizzazione di fiere, mercati, eventi;
 - forme aggregative di imprese;
 - associazioni ed enti del terzo settore iscritti o in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, oppure iscritti in un albo comunale delle forme associative (associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive dilettantistiche...).
2. Nei confronti dei legali rappresentanti dei soggetti predetti non devono sussistere cause ostative previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 né cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
3. Devono sempre essere presenti i requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalle normative vigenti e non devono sussistere le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
4. I requisiti devono sussistere tutti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o della presentazione della domanda in caso di bando e devono permanere sino al termine dell'attività autorizzata o convenzionata. Qualora vengano meno le condizioni e i requisiti abilitanti, riscontrati in sede di assegnazione, potranno essere applicate le misure limitative (sospensione o revoca) di cui all'art. 20.
5. In ragione della particolarità dell'iniziativa commerciale, l'Amministrazione interessata potrà prevedere nel bando ulteriori requisiti specifici di accesso per gli organizzatori, che tengano in considerazione, ad esempio, la professionalità acquisita nel campo dell'organizzazione di eventi comprovata anche da specifici livelli di fatturato.

Art. 6 - Valore stimato della gestione

1. Il Comune o l'Unione dei Comuni non corrisponde alcun compenso e/o contributo per l'organizzazione, la gestione e la promozione dell'evento.
Per l'organizzazione e la gestione dell'evento l'assegnatario utilizza esclusivamente risorse proprie.

Art. 7 - Criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle domande in caso di bando

1. Negli atti istitutivi della mostra-mercato vengono specificati i criteri di valutazione delle proposte e dei progetti, i punteggi attribuibili e le modalità di valutazione che, di norma, è effettuata da una Commissione nominata dal responsabile del procedimento.
2. A titolo indicativo e non esaustivo vengono proposti i seguenti criteri:
 - esperienza organizzativa: soggetto con precedente esperienza nella gestione di eventi, mercatini dell'antiquariato, del collezionismo o del vintage o di altre manifestazioni con analoghe finalità aventi come specializzazioni esclusive o prevalenti la vendita di prodotti di antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, articoli di modernariato e collezionismo, ecc... in relazione a numero e periodo di gestione di mercati, mostre mercato o altre manifestazioni specificatamente e dettagliatamente dichiarate e svolte;
 - innovatività della proposta;
 - qualità del progetto: con riferimento al numero degli operatori coinvolti, agli sponsor, ai finanziamenti europei e ad altre possibili entrate, tenuto conto del livello di contenimento delle tariffe praticate agli espositori,
 - qualità delle attività collaterali: il progetto dovrà descrivere le attività cd. collaterali, accessorie e complementari rispetto alla mostra-mercato, che saranno nelle varie edizioni, come mostre espositive o attività di animazione, laboratoriali, ...

- inclusività del progetto: intesa come capacità di integrazione delle attività svolte con l'economia locale (partecipazione e coinvolgimento di associazioni, ristoratori, stakeholder, sin dalla fase di ideazione dell'evento, ecc...);
- capacità attrattiva: promozione, comunicazione ed informazione pubblicitaria dell'evento;
- capacità di riduzione dell'"impronta ambientale" dell'evento mediante misure di mitigazione degli impatti ambientali;
- la completezza ed efficacia del progetto sotto il profilo tecnico, organizzativo ed estetico;
- sistemi di monitoraggio dell'evento (dalla progettazione alla rilevazione finale del grado di soddisfazione dell'utenza e degli operatori).

3. In relazione alle particolarità dell'iniziativa, l'Amministrazione interessata, può, nel bando per l'affidamento dell'organizzazione, della gestione e della promozione della mostra-mercato, individuare ulteriori parametri di valutazione dei progetti, volti a ricercare una maggiore sostenibilità, attrattività ed innovatività della mostra-mercato.

Art. 8 - Obblighi dell'organizzatore, assegnatario

Il soggetto autorizzato:

- a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento della mostra-mercato ad esso affidata e delle eventuali iniziative complementari ed accessorie; si relaziona con gli uffici ed i servizi dell'Amministrazione;
- b) progetta, organizza e gestisce la mostra-mercato in conformità al progetto presentato, ai titoli autorizzativi ottenuti e/o ai contenuti della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione interessata;
- c) pubblicizza e promuove in modo adeguato (conformemente a quanto contenuto nel progetto approvato e/o convenzionato) lo svolgimento e le finalità della mostra-mercato;
- d) provvede all'assegnazione degli spazi avendo cura di ammettere gli operatori nei limiti e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
- e) è responsabile delle forniture funzionali al corretto svolgimento della mostra-mercato;
- f) è responsabile della pulizia degli spazi pubblici che deve avvenire in giornata e quindi immediatamente dopo la conclusione della mostra-mercato o secondo le diverse modalità concordate direttamente con HERA; le spese per la pulizia delle aree sono a carico dell'organizzatore;
- g) deve mettere a disposizione i servizi igienici per gli utenti o, comunque, provvedere a collocare la segnaletica per il pubblico relativa al loro reperimento presso i pubblici esercizi; in quest'ultimo caso l'organizzatore deve reperire l'assenso all'utilizzo dei servizi igienici da parte degli esercenti e depositarne copia presso il SUAP prima dell'inizio dell'evento;
- h) deve porre in essere tutte le misure di mitigazione e contenimento dei rischi previste nel piano di *safety*;
- i) controlla che vengano rispettate le norme inerenti la vendita dei prodotti usati e qualora individui operatori "*non regolari*", dispone l'immediato allontanamento degli stessi;
- j) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
- k) dispone gli spazi espositivi secondo le indicazioni ricevute all'approvazione del progetto, volte a garantire la pubblica sicurezza, il passaggio di mezzi di soccorso, il transito per i disabili, gli ingressi nelle attività commerciali e alle abitazioni;
- l) deve ripristinare lo stato dei luoghi al termine della mostra-mercato, secondo le indicazioni fornite dal servizio Patrimonio del Comune interessato;
- m) provvede al pagamento di quanto dovuto per l'Occupazione di Suolo Pubblico ed ogni altro onere di gestione e di corretto funzionamento, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni, prima del rilascio del titolo abilitativo o prima della sottoscrizione della convenzione;
- n) provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
- o) al termine del periodo di gestione predispone e inoltra al SUAP il Bilancio annuale di gestione delle mostre mercato svolte sul territorio interessato. Il bilancio consuntivo della gestione riporta il dettaglio delle spese sostenute per la gestione e le attività promozionali e delle entrate ed è accompagnato da una relazione atta ad illustrare l'attività svolta, le prospettive e le iniziative che si intendono adottare, anche al fine di ovviare a eventuali

problematiche riscontrate e le ipotesi di miglioramento. Il Comune e l'Unione non si fanno carico di alcun onere derivante da passività emerse, anche se dovute a spese straordinarie e impreviste.

Il soggetto gestore avrà a disposizione l'area per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino per il periodo indicato nel provvedimento autorizzativo o nella convenzione sottoscritta.

Art. 9 - Requisiti minimi delle aree

1. Le aree utilizzate per lo svolgimento delle mostre-mercato dovranno sempre possedere le seguenti caratteristiche e i seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata superficie in funzione del numero di posteggi che si intendono assegnare;
- b) suolo idoneo al posizionamento delle attrezzature espositive;
- c) facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi;
- d) tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno 0,50 metri al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
- e) i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- f) deve essere prevista un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti;
- g) tutte le uscite di emergenza di fabbricati attigui alle aree pubbliche destinate al mercatino non dovranno essere ostruite, così come gli ingressi a locali tecnici funzionali alla distribuzione dei servizi pubblici a rete (ad esempio: cabine elettriche) per non ostacolare le operazioni di manutenzione;
- h) tutti gli idranti posti sotto e sopra suolo dovranno essere sempre liberi da ostacoli e impedimenti anche provvisori;
- i) altri requisiti specifici potranno essere individuati negli atti istitutivi della mostra-mercato.

Art. 10 - Circolazione nell'area dedicata alla mostra-mercato

1. Nell'area destinata alla mostra-mercato, nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori e dai mezzi di pronto intervento. In ogni caso, è vietata la sosta e la fermata, anche degli operatori qualora arrechino intralcio.

Le ordinanze per la modifica della viabilità e della sosta devono essere espressamente richieste dall'organizzatore assegnatario delle aree.

2. Durante l'orario prefissato per lo svolgimento della mostra-mercato, gli operatori devono limitare il più possibile le manovre di entrata e uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo.

Art. 11 - Operatori ammessi alla mostra-mercato

1. Sono ammessi a partecipare alla mostra-mercato:

- commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio;
- commercianti in sede fissa;
- hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.ii: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
- operatori non professionali che mettono in vendita oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento (ex riuso);
- creativi delle Opere dell'Ingegno OPI (coloro che vendono solo cose realizzate grazie al loro ingegno a valenza artistica e/o innovativa).
- artigiani (coloro che vendono cose fatte a mano, anche artistiche ma non OPI)
- associazioni del volontariato, enti non commerciali che si organizzano per il raggiungimento di scopi di natura ideale, solidale o di utilità sociale (culturali, ricreativi, sociali, ambientali, assistenziali, sportivi, etc.);

Art. 12 - Modalità, requisiti e adempimenti per la partecipazione degli operatori

1. Gli operatori ammessi a partecipare devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative specifiche riferite alla loro categoria. È compito dell'organizzatore verificarne la corretta sussistenza. Gli operatori devono svolgere la propria attività rispettando le specifiche norme di settore (ad esempio, regolarità contributiva per i commercianti su area pubblica, tesserino per gli hobbisti, autocertificazione per la produzione di opere del proprio ingegno...).

2. Il soggetto ammesso a partecipare alla mostra-mercato deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da eventuali altri soggetti.

3. L'organizzatore assume tutte le responsabilità verso i terzi o cose derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 13 - Assegnazione dei posteggi agli operatori

1. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo le disposizioni contenute nel regolamento della mostra-mercato redatto dall'organizzatore, attuando una razionale distribuzione delle differenti categorie di operatori partecipanti.

Art. 14 - Utilizzo dei posteggi da parte degli operatori

1. L'occupazione dei posteggi da parte degli operatori resta subordinata al rispetto dei seguenti divieti:

- a) di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese; i marciapiedi retrostanti devono sempre essere lasciati completamente sgombri;
- b) di tenere comportamenti che possano offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza sulla regolarità dello svolgimento del mercato;
- c) di utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di oggetti sonori, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- d) di ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema dell'incanto. È vietato altresì il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.
- e) di accensione fuochi;
- f) di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;

2. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, ove previsto, per evitarne la dispersione e di provvedere al corretto conferimento;
- b) di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- c) di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo del tesserino di hobbista, ovvero esibire l'autorizzazione/SCIA, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- d) di limitare al minimo necessario le manovre di entrata ed uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo durante l'orario di svolgimento del mercatino.

Art. 15 - Merceologie non ammesse

1. Agli operatori è fatto divieto di vendita, scambio ed esposizione, delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti di antiquariato sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine, salvo operatori professionali del commercio;
- sementi;

- strumenti da punta, da taglio, armi come definiti dall'art. 80 del Regolamento di esecuzione del TULPS (r.d. 635/1940);
- particolari oggetti (o loro specifiche caratteristiche) che potranno essere stabiliti nella convenzione o nel provvedimento abilitativo sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione interessata (ad esempio, in merito al limite del loro valore...);
- oggetti che si richiama direttamente all'apologia dell'ideologia fascista o nazista, ai suoi propri linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione. L'inosservanza costituisce causa di allontanamento dell'operatore dalla mostra-mercato.

2. Altre esclusioni potranno essere inserite nei singoli provvedimenti autorizzativi o nella convenzione.

Art. 16 - Garanzie per l'Amministrazione

1. L'organizzatore dovrà attuare tutte le misure idonee a consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e decoro, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti locali. Tutte le modalità organizzative saranno oggetto di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione alla luce di quanto dichiarato nel progetto iniziale e nella convenzione; sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 15 della LR 12/2000.

2. L'erogazione di tutti i servizi inerenti alla manifestazione sarà a carico del soggetto organizzatore, il quale dovrà, inoltre, provvedere a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione della stessa. L'organizzatore dovrà inoltre assicurare la continua sorveglianza degli accessi alle aree destinate all'evento con proprio personale.

3. In caso di violazione degli obblighi assunti dal soggetto organizzatore, sarà applicata, sulla base di semplice contestazione comunicata dall'Amministrazione, all'indirizzo mail riportato nell'istanza di partecipazione e senza facoltà di contraddittorio e/o di contestazione alcuna, una penale da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la valutazione della gravità della violazione effettuata dal responsabile del procedimento.

4. L'organizzatore dovrà farsi carico dei costi relativi all'organizzazione, la gestione, la promozione, lo svolgimento ed il ripristino dei luoghi della manifestazione.

5. L'organizzatore, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente atto, agirà senza rappresentanza, esclusivamente in nome e per conto proprio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale verso terzi derivante dall'esecuzione del progetto.

6. Il soggetto organizzatore è responsabile della esecuzione del progetto con riferimento anche alle attività eventualmente sub-affidate ad altri soggetti.

Art. 17 - Responsabilità e assicurazione

1. L'organizzatore dovrà assumere a proprio carico ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'evento, nel rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente convenzionato con l'Amministrazione interessata, rispondendo di tutte le conseguenze.

Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti volontari sia di soggetti terzi.

2. L'assegnatario dovrà, pertanto, predisporre ed attuare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte, assumendosene direttamente ogni responsabilità.

3. L'organizzatore dovrà sottoscrivere adeguata polizza assicurativa per eventuali danni causati a persone, luoghi o cose nello svolgimento dell'attività (R.C.T./R.C.O. per le attività che andrà a svolgere, con massimale adeguato. Il massimale potrà essere indicato nell'atto istitutivo della mostra-mercato o nel provvedimento abilitativo.

Art. 18 - Divieto di cessione dei titoli abilitativi

1. È fatto espresso divieto all'assegnatario di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti derivanti dall'approvazione del progetto e dalla gestione della manifestazione ad egli assegnata: Tale evenienza, qualora si manifesti sia in maniera palese che occulta, determina la immediata decadenza del titolo abilitativo rilasciato o la risoluzione immediata della convenzione

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 1456 C.C. previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere, anche per le seguenti cause:

- esecuzione di opere o servizi difformi dalle previsioni contenute nella manifestazione di interesse, nel progetto allegato alla domanda, in caso di bando e nei suoi allegati;
- chiusura anticipata della mostra-mercato durante il suo svolgimento senza giustificato motivo;
- violazione dell'obbligo di curare e mantenere in buono stato l'area assegnata;
- interdizione della manifestazione per mancato rispetto delle disposizioni di legge;
- irregolarità e/o gravi inefficienze riscontrate nella gestione della manifestazione che abbiano recato, o che siano suscettibili di arrecare, danno o pregiudizio all'Amministrazione o all'immagine della stessa.

3. La decadenza del titolo abilitativo o la risoluzione del contratto (convenzione) per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento di tutte le somme eventualmente versate all'Amministrazione. I danneggiamenti al patrimonio comunale saranno contestati all'affidatario che, oltre al ripristino immediato, dovrà rispondere civilmente e penalmente.

Art. 19 - Valorizzazione della mostra-mercato

1. In occasione dello svolgimento della mostra-mercato e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate inoltre attività culturali, didattiche e dimostrative, anche in aree appositamente dedicate, nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alle misure di *safety*. Tali attività, se previste nella presentazione del progetto, da parte di un soggetto candidato gestore, costituiranno un valore aggiunto nella valutazione ai fini dell'assegnazione della gestione.

Art. 20 - Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto organizzatore degli obblighi previsti nel provvedimento autorizzativo e/o nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione interessata e nel presente articolato, l'attività potrà essere immediatamente sospesa o revocata, a seconda della gravità della violazione.

2. Trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme di settore riferibili alle differenti tipologie di attività e, in assenza di queste, quelle previste all'art. 7 bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267.